

## CONVENZIONE

PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE PROXIMITY GECT TRA LA REGIONE BASILICATA E LA REGIONE DELL'EPIRO

LA REGIONE BASILICATA ( ITALIA ) E LA REGIONE DELL'EPIRO ( GRECIA )

concordano quanto segue :

Art. 1 - Costituzione del GECT

Art. 2 - Membri

Art. 3 - Sede

Art. 4 - Territori

Art. 5 - Natura e Obiettivi

Art. 6 - Organi del GECT

Art. 7 - Assemblea

Art. 8 - Presidente

Art. 9 - Revisore dei conti

Art. 10 - Direttore Generale- Personale

Art. 11 - Compiti

Art. 12 - Specifici progetti

Art. 13 - Durata

Art. 14 - Diritto e applicazione della Convenzione

Art. 15 - Procedura di modifica della Convenzione

Art. 16 - Ammissione di un nuovo membro

Art. 17 - Recesso di un membro

Art. 18 - Controversie

Art. 19 – Scioglimento e responsabilità dei Membri

Art. 20 - Disposizioni finali

- La presente Convenzione e lo Statuto si applicano nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché in conformità con gli obblighi internazionali e con quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia e della Grecia all'Unione Europea;
- Visto i Trattati dell'UE e quello sul Funzionamento dell'Unione Europea firmato a Lisbona nel 2009 che ha riconosciuto la necessità di attribuire attenzione alla coesione economica sociale e territoriale, ponendo le basi per la definizione di nuovi strumenti giuridici e la valorizzazione di strumenti giuridici di diritto comunitario già esistenti, in grado di potenziare la cooperazione territoriale e consentire lo sviluppo di un progetto di coesione e di cooperazione permanente a livello di autonomie locali e regioni;
- Visto il regolamento (CE) n.1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), con il quale è stata introdotta la possibilità di costituire gruppi europei di cooperazione transfrontaliera (GECT), quali soggetti dotati di personalità giuridica e che godono della capacità giuridica di agire in nome e per conto dei loro membri, segnatamente delle autorità regionali e locali da cui sono costituiti;
- Visto il nuovo regolamento (CE) n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013 che integra e modifica il regolamento (CE) n.1082/2006;
- visti i regolamenti (CE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, del regolamento (CE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e n. 1303/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- considerata la legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009 n. 88, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008) e in particolare gli articoli 46, 47 e 48 recanti disposizioni per l'attuazione del regolamento CE n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 161 del 14 luglio 2009);
- considerato l'ordinamento e l'organizzazione interna delle realtà regionali nell'Area EUSAIR ( Regione Basilicata - Italia, Regione dell'Epiro-Grecia ), il PROXIMITY GECT rappresenta per le due Regioni un **progetto pilota europeo** in ambito comunitario nella Macroregione Adriatico-Ionica ( EUSAIR );)
- considerati i legami storici e culturali molto stretti, le comuni tradizioni, le relazioni tra le popolazioni residenti ( Magna Grecia );

- considerato che nel 2014 si è avviata la nuova programmazione comunitaria denominata Macroregione Adriatico-Ionica ( EUSAIR ) .

L'obiettivo del PROXIMITY GECT è di massimizzare nell'ambito della Macroregione Adriatico-Ionica il potenziale della cosiddetta "Economia blu con l'utilizzo dell'innovazione tecnologica ": trasporto marittimo competitivo e sostenibile; turismo costiero e marittimo; pesca e acquacoltura; ambiente marino più sano; spazio marino più sicuro; attività di pesca sostenibile e responsabile;

- ricordata l'attenzione del PROXIMITY GECT alle azioni comuni transfrontaliere nell'ambito dei programmi d'iniziativa comunitaria e tutti i programmi previsti dalla Programmazione UE 2014-2020 e future;
- ricordati gli atti deliberativi della Regione Basilicata ( Decreto del Presidente della Regione Basilicata D.P.G.R. n° 296 del 5/12/2016 e delibera D.G.R. N° 877 del 4/8/2017 ) e le comunicazioni approvate dalle Regioni ( Basilicata e Epiro ) ( Lettera Regione Basilicata prot.n° 2516 del 9/1/2017 e Lettera della Regione EPIRO con lettera prot.n° 2499/16 del 13/01/2017 ) che autorizzano gli esecutivi a valutare la realizzazione di un gruppo europeo per la cooperazione territoriale ( PROXIMITY GECT) nell'Area EUSAIR Regione Basilicata ( Italia ) e Regione dell'Epiro ( Grecia ); desiderose di rafforzare gli scambi e le relazioni di cooperazione in ambiti comuni di interesse reciproco, facendo ricorso ad un quadro di cooperazione rinnovato nell'ambito dell'innovazione tecnologica e dei sistemi di sviluppo sostenibile legati al turismo, ambiente-cultura;
- auspicando, a questo proposito, una migliore concertazione sui comuni obiettivi al fine di condividere strategie la cui attuazione potrà avvalersi tanto dei programmi di cooperazione territoriale europea quanto dei fondi strutturali, fondi di ricerca e sviluppo nonché di ogni altra azione, coerente con gli scopi di rafforzamento della coesione economica e sociale dell'area, dell'applicazione dei progetti di ricerca e sviluppo che si avvalga o meno di contributo finanziario comunitario;

#### Art. 1 Costituzione del GECT

1) E' costituito il Gruppo europeo di cooperazione territoriale denominato "PROXIMITY GECT", ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 e del nuovo Regolamento Gect (CE) n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013".

#### Art. 2 Membri

Sono membri del "PROXIMITY GECT":

la Regione Basilicata ( Italia );  
la Regione dell'Epiro ( Grecia ).

Art. 3  
Sede

Il "PROXIMITY GECT" ha la sede legale in Italia presso GAL denominato "Agenzia di Sviluppo La Cittadella del Sapere" c/da Calda n° 8 - 85043 Latronico ( Potenza ).

Art. 4  
Territori

Il "PROXIMITY GECT" svolge i suoi compiti con riferimento al territorio di competenza dei suoi membri.

Art. 5  
Natura e Obiettivi

Il "PROXIMITY GECT" è un organismo dotato di personalità giuridica pubblica costituito per facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i suoi membri, per il rafforzamento della coesione economica e sociale e comunque senza scopo di lucro, come indicato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1082/2006 (CE) e regolamento n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013 .

Il "PROXIMITY GECT" persegue in particolare una strategia legata al Mediterraneo, ed in particolare la strategia EUSAIR all'area della Macroregione Adriatico-Ionica al fine di realizzare i seguenti obiettivi:

- a) rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra le rispettive popolazioni dei suoi membri;
- b) agire a favore dello sviluppo del territorio dei suoi membri negli ambiti di rispettiva competenza accordando un'attenzione particolare ai seguenti ambiti di cooperazione:

innovazione e ricerca;

formazione

cultura e turismo

energia

cambiamenti climatici e patto dei sindaci

mobilità sostenibile e reti transeuropee dei trasporti;

sanità

economia e sviluppo sostenibile

economia e ambiente di montagna;

sociale;

società dell'informazione comunitaria;

promozione dei multimedia internet, social e film.

ciclovie nazionali

- c) favorire una maggiore concertazione nella partecipazione comune ai programmi di cooperazione territoriale europea e agli altri programmi tematici dell'Unione europea;
- d) rappresentare gli interessi del "PROXIMITY GECT" presso le istituzioni comunitarie e nazionali;
- e) attuare altre azioni specifiche di cooperazione territoriale negli ambiti di cooperazione comune, che si avvalgano o meno di un contributo finanziario comunitario.

Le iniziative nel settore sanitario saranno tempestivamente e preventivamente portate a conoscenza delle strutture dei Ministeri della Salute Italiano e Greco competenti nelle specifiche materie per l'esame e la valutazione delle stesse, anche ai fini della compatibilità e congruenza con le normative, i programmi e gli atti di indirizzo e coordinamento nazionali.

#### Art. 6 Organi del GECT

Gli organi del "PROXIMITY GECT" sono:

- a) L'Assemblea ;
- b) il Presidente ;
- c) il Direttore del "PROXIMITY GECT" ai sensi dell'Art. 10 del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 e dalle modifiche ed integrazioni del regolamento (CE) n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013;
- d) il Revisore dei conti.

Art. 7  
ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da un componente nominato da ciascun partner e dal Presidente. I componenti sono indicati rispettivamente entro novanta giorni dall'avvio di ogni rispettiva legislatura.

Ogni componente dell'Assemblea dispone di un voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se sono presenti tutti i componenti. Le deliberazioni sono approvate con una votazione all'unanimità.

L'Assemblea delibera validamente solo sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Per quanto non disposto dallo Statuto, le modalità di funzionamento dell'Assemblea possono essere definite dalla stessa con proprio regolamento interno.

All'Assemblea spetta:

- 1) l'approvazione degli indirizzi per il perseguimento degli obiettivi del "PROXIMITY GECT" e lo svolgimento delle attività di controllo in ordine al raggiungimento dei risultati;
- 2) la deliberazione dello scioglimento del "PROXIMITY GECT";
- 3) l'ammissione di un nuovo membro
- 4) l'approvazione delle modifiche della Convenzione e dello Statuto;
- 5) l'approvazione del bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, le loro variazioni e gli altri atti contabili sono previsti dall'articolo 48 della legge della Repubblica italiana n. 88 del 2009. Con la costituzione del Proximty Gect non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche dei due membri Regione Basilicata e Regione Epiro provvedono all'attuazione delle attività del Proximity Gect con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- 6) l'Assemblea si riunisce non meno di una volta all'anno;
- 7) l'Assemblea è convocata dal Presidente. Il Presidente è in ogni caso tenuto a convocare l'Assemblea qualora richiesto da almeno uno dei suoi componenti.

Art. 8  
Presidente

1) Assume la carica di Presidente del "PROXIMITY GECT" con la funzione di garante del partenariato tecnico Italia Grecia delle Regioni Basilicata e Regione Epiro. Il Presidente dura in carica 7 anni rinnovabile per altri 7 anni.

2) Il primo Presidente del PROXIMITY GECT viene individuato dalle REGIONI BASILICATA E REGIONI DELL'EPIRO nel responsabile del SEGRETARIATO GENERALE PROXIMITY GECT che ha costruito tutto il percorso istituzionale in base all'incarico del D.P.G.R. n. 296 della Regione Basilicata del 05/12/2016, della riconferma delle delibere della Regione Basilicata del n°877 del 04 agosto 2017 e delibera finale n° 341 del 30 aprile 2018 e confermato dalla Regione Epiro.

3) In caso di assenza o impedimento il Presidente del "PROXIMITY GECT" è sostituito dal supplente come indicato da regolamento interno.

#### 4) Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea, stabilendone l'ordine del giorno;
- valida, previa autorizzazione dell'Assemblea, le convenzioni, le intese e gli accordi che non costituiscono svolgimento di attività di gestione;
- controlla le spese sulla base dei programmi periodici approvati dall'Assemblea e prescrive l'esecuzione delle entrate del "PROXIMITY GECT";
- presenta all'Assemblea il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, le loro variazioni e gli altri atti contabili previsti dall'articolo 48 della legge della Repubblica italiana n. 88 del 2009;
- propone all'Assemblea il programma di lavoro annuale.

#### Art. 9

##### Revisore dei conti

- 1) La gestione finanziaria/economica e patrimoniale del "PROXIMITY GECT" è soggetta al riscontro di un revisore dei conti, che esamina gli atti contabili allegando una relazione, e compie, anche ai fini della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale. Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti del "PROXIMITY GECT" e può compiere tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione.
- 2) L'Assemblea del "PROXIMITY GECT" nomina il Revisore dei conti. Ciascuno dei membri del "PROXIMITY GECT" incarica il Presidente di designare un revisore dei conti scegliendolo tra gli iscritti al Registro dei revisori legali dei conti.

#### Art. 10

##### Direttore Generale e Personale

- 1) Il "PROXIMITY GECT" nomina il Direttore Generale e può assumere, con oneri a proprio carico, personale nei limiti e secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione. Il "PROXIMITY GECT" può avvalersi di personale messo a disposizione dei membri nel rispetto delle rispettive normative vigenti. La carica del Direttore Generale dura anni 7 rinnovabile per altri 7 anni.
- 2) Il Direttore Generale rappresenta il Proximity Gect e agisce per conto del Proximity Gect come previsto dall'art.10, paragrafo 1, lettera b del Regolamento CE 1082/2006.
- 3) Il Direttore Generale è responsabile del personale e stipula i contratti e gestisce i progetti del Proximity Gect.
- 4) Il Direttore Generale partecipa ai lavori dell'Assemblea in sinergia con il Presidente.

## Art. 11 Compiti

Per raggiungere i suoi obiettivi, il "PROXIMITY GECT" attua i seguenti compiti, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1082/2006 e delle modifiche apportate dal regolamento (CE) n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013:

- definizione e attuazione di progetti di cooperazione territoriale negli ambiti di competenza dei membri nei settori di comune interesse, con o senza il contributo finanziario comunitario;
- promozione degli interessi del "PROXIMITY GECT" presso istituzioni statali, comunitarie ed internazionali nell'ambito della cooperazione territoriale, nei limiti e nelle forme previste dalla normativa vigente;
- adesione a organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi di cooperazione territoriale del "PROXIMITY GECT" nel rispetto del diritto interno che lo disciplina e del diritto interno di ciascuno degli Stati dei suoi membri ( ITALIA – GRECIA );
- gestione di programmi operativi nell'ambito della cooperazione territoriale europea, nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto dell'Unione europea, dal diritto interno che lo disciplina e dal diritto interno di ciascuno degli Stati dei suoi membri;
- avvio di ogni altra azione di "Ricerca e Innovazione Tecnologica" e di "Prevenzione integrata nelle aree Montagnose" come programmato nella futura "Agenda per le regioni montane dell'UE" ( prevista nella Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2016 sulla politica di coesione nelle regioni montane dell'UE (2015/2279(INI)) che possa contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi di cooperazione- territoriale per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, del diritto interno che lo disciplina e del diritto interno di ciascuno degli Stati dei suoi membri.

Il "PROXIMITY GECT" si occupa delle strategie comunitarie attuali (2014-2020) ( 2021-2027 ) e future a Bruxelles presso le Istituzioni Comunitarie ed in particolare presso la Rappresentanza Permanente Italiana e Greca per le tematiche :

EUSAIR ( EUROPEAN UNION STRATEGY FOR THE ADRIATIC AND IONIAN REGION ) ( STRATEGIA DELL'UNIONE EUROPEA DELLE REGIONI ADRIATICHE E DELLO IONIO ) è una macroregione adottata dalla Commissione Europea nel 2014 ;

"AGENDA PER LE REGIONI MONTANE DELL'UE" ;

INTERMODALITA' SOSTENIBILE ( SISTEMA CICLOVIE NAZIONALI ) E INTERMODALITA' CON LE FERROVIE SECONDARIE E TURISTICHE E SISTEMI FLUVIALI.

SISTEMI GESTIONALI INNOVATIVI DEI TERRITORI INTERNI E DIFFUSI SIA IN ITALIA CHE IN GRECIA ( CLUB DI PRODOTTO ).

Fermo restando i compiti delineati al comma 1, i membri del "PROXIMITYGECT" possono decidere all'unanimità di demandare a uno dei membri l'esecuzione dei compiti del "PROXIMITY GECT".

Art. 12  
Specifici progetti e competenze

Negli ambiti di cooperazione previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera b) e ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del regolamento (CE) n.1082/2006 e delle modifiche ed integrazioni del regolamento (CE) n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013, la programmazione e progettazione del PROXIMITY GECT nell'area EUSAIR si sviluppa nell'ambito dei 4 pilastri:

- a. CRESCITA BLU SVILUPPO DELLA PESCA, ACQUACOLTURA e governance dei servizi marittimi e dell'ambiente marino
- b. COLLEGARE LA REGIONE: RETI DI TRASPORTO ED ENERGIA,
- c. QUALITÀ AMBIENTALE,
- d. TURISMO SOSTENIBILE.

Il "PROXIMITY GECT" persegue i seguenti obiettivi:

- innovazione, ricerca e sviluppo per uno sviluppo infrastrutturale dei territori dei due paesi del "PROXIMITY GECT" ( Italia,Grecia );
- cultura: digitalizzazione dei sistemi culturali ( mostre - cooperazioni museali ) e sistema integrato di fruizione del patrimonio culturale ed ambientale, atlante dei cammini;
- energia: promozione di fonti di energie alternative, e di gestione integrata delle varie modalità;
- sanità: strategia dell'innovazione e campagne di prevenzione e iniziative congiunte nel settore sanitario;
- ricerca e innovazione: creazione e sviluppo di reti della conoscenza e di eccellenza;
- economia: promozione dell'imprenditorialità e in particolare dello sviluppo delle PMI, dell'artigianato, del turismo, del commercio, dell'agricoltura;
- economia e ambiente della montagna: organizzazione di eventi sul clima, catasto degli eventi geologici e protezione e gestione con Assemblea delle risorse naturali;
- formazione: promozione di contatti tra studenti, potenziamento dell'insegnamento linguistico nonché collaborazione per la formazione del personale docente;
- gestione del sistema "Club di prodotto" nell'area EUSAIR ed in particolare nell'ambito del Parco Nazionale del Pollino (INTERMODOLITA' LENTA – CICLOVIE NAZIONALI – CULTURA-AMBIENTE-TURISMO ).

Priorità della Regione dell'Epiro :

- 1) Standardizzazione, certificazione e marchio di prodotti locali.
- 2) Promozione dei prodotti dei Monasteri;
- 3) Promozione dei servizi sanitari.
- 4) Sviluppo dell'industria dell'acquacoltura.

- 5) Promozione, valorizzazione e messa in rete del Parco nazionale di Tzoumerka, Peristeri e gola di Arachthos e del Parco nazionale del Pindo settentrionale.
- 6) Promozione, valorizzazione e messa in rete di Vikos-Aoos Geopark, elencati nella rete mondiale dei geoparchi dell'UNESCO.
- 7) Promozione del turismo termale e valorizzazione delle risorse termali.
- 8) Turismo della salute.
- 9) Collegamento in rete delle rotte da diporto ;
- 10) Rifugi della pesca.
- 11) Collegamento in rete di parchi subacquei.
- 12) Networking di sentieri della regione dell'Epiro.
- 13) Migliorare la creazione di industrie creative basate sul patrimonio culturale.
- 14) Strada culturale dell'Epiro Teatri antichi (Strategic Integrated Spatial Investment).
- 15) Collegamento in rete di percorsi ciclabili, motocicli e camper.
- 16) Protezione dell'ambiente.
- 17) Adattamento ai cambiamenti climatici.
- 18) Erosione delle coste.
- 19) Impianti di trattamento delle acque reflue nella costa
- 20) Riduzione dell'inquinamento delle navi Costruzione dell'autostrada adriatico-ionica "Corridoio blu"(CORE TEN-T).
- 21) Promozione del centro logistico di Igoumenitsa .

Art. 13  
Durata

Il "PROXIMITY GECT" ha una durata indeterminata. E' fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso anticipato da parte di uno o più membri secondo quanto previsto dall'articolo 12.

Art. 14  
Diritto e applicazione della Convenzione

Il Proximity Gect verrà amministrato secondo quanto previsto dal diritto dell'Unione Europea regolamento (CE) n.1082/2006 integrato e modificato dal regolamento (CE) n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013.

In accordo con quanto disposto nell'art.8 par.2, lettera g) del regolamento (CE) n.1082/2006, la legislazione applicabile per l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dello Statuto in cui operano gli organi del Proximity Gect è quella italiana .

Come stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1082/2006(CE) ed integrazione del regolamento n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013, il controllo sulla gestione e il corretto utilizzo da parte del "PROXIMITY GECT" dei fondi pubblici è svolto dalle autorità pubbliche competenti.

Il personale del PROXIMITY GECT viene assunto con selezione pubblica ed in particolare :

- COMANDO DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;
- SELEZIONE PUBBLICA CON PROVE SCRITTE E ORALI;
- TRASFERIMENTO DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
- SELEZIONE DI PROFESSIONISTI IN BASE A CURRICULA ED ESAMI SCRITTO E/O ORALE.

In riferimento alla normativa Italiana art 48 della legge n° 88 del 2009 , dalla costituzione del PROXIMITY GECT non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni delle Regioni Basilicata e dell'Epiro provvedono all'attuazione del PROXIMITY GECT con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il PROXIMITY GECT funziona per singolo progetto dal punto di vista finanziario. La Regione Basilicata e la Regione Epiro non hanno previsto risorse finanziarie per il PROXIMITY GECT.

Qualora la Regione Basilicata o la Regione Epiro decidessero di assegnare funzioni di programmazione e progettazione comunitaria, dovranno fornire le risorse finanziarie per la gestione di queste funzioni.

Il PROXIMITY GECT sviluppa le proprie attività ad obiettivo nell'ambito di ciascun progetto e soprattutto nell'ambito della progettazione comunitaria.

In riferimento all'art.2 lettera k) del regolamento 1082/2006 il PROXIMITY GECT per la gestione di PROGETTI E PROGRAMMI COMUNITARI applica le norme della programmazione comunitaria 2014-2020 e future dell'UNIONE EUROPEA in relazione al personale incaricato ed ai limiti finanziari prescritti in materia, in considerazione del fatto che ciascun PROGRAMMA COMUNITARIO pone delle regole differenziate con modalità specifiche di applicabilità delle norme di utilizzo del personale.

In riferimento all'art. 2 lettera K) del regolamento 1082/2006 il PROXIMITY GECT per la gestione di PROGETTI E PROGRAMMI NAZIONALI ( ITALIANI ) applica le norme di assunzione della Pubblica Amministrazione Italiana come da articolo 97 della Costituzione, il quale stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Il principio è ribadito nel decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed, in particolare, nell'articolo 35, ove è previsto che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno.

Le procedure di reclutamento saranno conformi ai principi di adeguata pubblicità ed imparzialità della selezione, con adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti.

Le figure apicali ( PRESIDENTE e DIRETTORE ) del PROXIMITY GECT vengono nominate direttamente dai due membri REGIONE BASILICATA E REGIONE EPIRO in seguito alla scadenza dei relativi mandati.

#### Art. 15

##### Procedura di modifica della Convenzione

Le modifiche della Convenzione sono approvate all'unanimità dalla Assemblea del "PROXIMITY GECT".

Qualsiasi modifica sostanziale della Convenzione è approvata con la procedura prevista per la sua prima sottoscrizione e per l'istituzione del "PROXIMITY GECT" dall'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento CE n. 1082/2006 e dalle modifiche ed integrazioni del regolamento (CE) n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013.

#### Art. 16

##### Ammissione di un nuovo membro

La Assemblea decide all'unanimità sull'ammissione di nuovi membri nel "PROXIMITY GECT", appartenenti alle categorie individuate dall'articolo 3 del regolamento CE n. 1082/2006 e dalle modifiche ed integrazioni del regolamento (CE) n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013.

La richiesta di ammissione quale nuovo membro è presentata al Presidente del "PROXIMITY GECT" a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro strumento equiparabile.

L'ammissione di un nuovo membro non comporta la modifica della Convenzione e dello Statuto del "PROXIMITY GECT". Il PROXIMITY GECT valida un allegato allo statuto e alla convenzione che certifica l'inclusione di un nuovo membro.

Art. 17  
Recesso di un membro

Salvo il caso in cui il recesso di un membro prefiguri le condizioni per lo scioglimento del "PROXIMITY GECT", nel qual caso si applica quanto previsto dall'articolo 14, ciascun membro ha facoltà di recedere comunicando preavviso al Presidente del "PROXIMITY GECT", a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o altro strumento idoneo, almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario in corso.

I membri che hanno esercitato il recesso dal "PROXIMITY GECT" sono responsabili delle azioni derivanti da attività del "PROXIMITY GECT" realizzate quando ne erano membri, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1082/2006.

Il membro che recede è tenuto a ripianare i debiti riguardanti i propri impegni finanziari precedenti, all'interno del finanziamento del "PROXIMITY GECT" stesso.

Il recesso di un membro comporta la modifica della Convenzione e dello Statuto.

Il membro dimissionario rimane vincolato in relazione agli obblighi derivanti dalle attività svolte dal PROXIMITY GECT durante la sua permanenza, qualunque sia l'organo che abbia prodotto tali obblighi a carico del GECT.

Art. 18  
Controversie

Le controversie risultanti dall'applicazione della presente Convenzione sono decise dagli organi giurisdizionali dello Stato membro ove ha sede il "PROXIMITY GECT" ( Italia – Latronico ).

Art. 19  
Scioglimento e responsabilità dei Membri

Lo scioglimento del "PROXIMITY GECT" è deliberato all'unanimità dalla Assemblea.

A seguito dello scioglimento, ai fini della liquidazione si applica la legislazione dello Stato in cui ha sede il "PROXIMITY GECT" ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1082/2006 (CE) n° e del regolamento 1302/2013 del 17 dicembre 2013.

Gli avanzi della gestione risultanti dalla liquidazione sono ripartiti tra i membri proporzionalmente alle quote di finanziamento annuale.

Qualora le attività del PROXIMITY GECT siano insufficienti a coprire eventuali passività, i suoi membri sono responsabili dei debiti del GECT qualunque sia la loro natura.

Nel PROXIMITY GECT non esistono quote di contributo finanziario da parte di ciascuna Regione ( BASILICATA ed EPIRO ) e pertanto i membri sono responsabili della totalità di eventuali passività.

I membri del PROXIMITY GECT si assumono la responsabilità dopo la cessazione della loro qualità di membro del PROXIMITY GECT degli obblighi derivanti dalle attività svolte dal PROXIMITY GECT nel periodo in cui erano membri.

I membri del PROXIMITY GECT riconoscono reciprocamente il controllo finanziario dei fondi ( dei progetti gestiti a livello nazionale e/o comunitario ) e fondi pubblici eventuali al Direttore del Proximity Gect.

Art. 20  
Disposizioni finali

- 1)La presente Convenzione e lo Statuto sono redatti in lingua italiana, greca e inglese.
- 2)I testi che fanno egualmente fede sono in italiano, greco e inglese e sono oggetto di stipula in forma pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, dell'articolo 46, comma 4, della legge della Repubblica italiana del 7 luglio 2009, n. 88.
- 3)Lo Statuto del Proximity Gect viene adottato, sulla base e conformemente alla presente convenzione, dai membri Regione Basilicata e Regione Epiro che deliberano all'unanimità.
- 4) La presente Convenzione è sottoscritta in italiano, greco e inglese. Ogni membro ne conserva due copie.

Sottoscritto in... .. il.....

STATUTO  
GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE  
TERRITORIALE

“PROXIMITY GECT”

Preambolo

Considerati i legami storici e culturali molto stretti, le comuni tradizioni, le relazioni tra le popolazioni residenti nell'area EUSAIR Adriatico-Ionica nonché la necessità di elaborare strategie e azioni per la gestione con Assemblea del territorio in settori di comune interesse, il “PROXIMITY GECT” ha i seguenti obiettivi :

- di rafforzare gli scambi e le relazioni di cooperazione in ambiti comuni di interesse reciproco, facendo ricorso ad un quadro di cooperazione rinnovato;
- di migliorare la concertazione sui comuni obiettivi al fine di condividere strategie la cui attuazione potrà avvalersi tanto dei programmi di cooperazione territoriale europea quanto dei fondi strutturali nonché di ogni altra azione, coerente con gli scopi di rafforzamento della coesione economica e sociale dell'area, che si avvalga o meno di contributo finanziario comunitario.
- di strutturare le iniziative progettuali in funzione di una innovazione e ricerca tecnologica che realizzi un vero sviluppo sostenibile nei territori del “PROXIMITY GECT” .

Visti:

- il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 (CE) e regolamento n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013, relativo al gruppo europeo di cooperazione territoriale;
- la legge della Repubblica italiana 7 luglio 2009, n. 88 concernente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 14 luglio 2009;

I Membri del “PROXIMITY GECT” concordano quanto segue:

Art. 1 - Costituzione del GECT

Art. 2 - Membri

Art. 3 - Sede

Art. 4 - Territorio

Art. 5 - Natura e Obiettivi

Art. 6 - Compiti

Art. 7 - Specifici progetti

Art. 8 - Durata

Art. 9 - Diritto e applicazione dello Statuto

Art. 10 - Ammissione di un nuovo membro

Art. 11 - Recesso di un membro

Art. 12 - Controversie

Art. 13 - Scioglimento

Art. 14 - Lingue

Art. 15 - Organi del GECT

Art. 16 - Assemblea

Art. 17 - Presidente

Art. 18 - Revisore dei conti

Art. 19 - Direttore Generale- Personale

Art. 20 - Risorse del GECT

Art. 21 - Regolamento di organizzazione e funzionamento e regolamento di contabilità

Art. 22 - Norma finale

Art. 23 - Procedura di modifica dello Statuto

#### Art. 1 Costituzione del GECT

E' costituito il Gruppo europeo di cooperazione territoriale "PROXIMITY GECT" di seguito denominato "PROXIMITY GECT", ai sensi del regolamento (CE) n.1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, delle modifiche ed integrazioni del regolamento (CE) n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013 e delle leggi della Repubblica italiana in cui il "PROXIMITY GECT" ha la propria sede legale.

#### Art. 2 Membri

Sono membri del "PROXIMITY GECT":

Regione Basilicata ( Italia );  
Regione dell'Epiro ( Grecia ).

Art. 3  
Sede

Il "PROXIMITY GECT" ha la sede legale in Italia presso GAL denominato "Agenzia di Sviluppo La Cittadella del Sapere" c/da Calda n° 8 - 85043 Latronico ( Potenza ).

Art. 4  
Territorio

Il "PROXIMITY GECT" svolge i suoi compiti con riferimento al territorio di competenza dei suoi membri.

Art. 5  
Natura e Obiettivi

Il "PROXIMITY GECT" è un organismo dotato di personalità giuridica pubblica costituito per facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i suoi membri, per il rafforzamento della coesione economica e sociale e comunque senza scopo di lucro, come indicato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1082/2006 e delle modifiche ed integrazioni del regolamento (CE) n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013.

Il "PROXIMITY GECT" persegue – anche condividendo lo spirito e le finalità della Macroregione Adriatico-Ionica in particolare i seguenti obiettivi:

- rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra le rispettive popolazioni dei suoi membri;
- agire a favore dello sviluppo sostenibile del territorio dei suoi membri negli ambiti di rispettiva competenza accordando un'attenzione particolare ai seguenti ambiti di cooperazione:
  - rappresentare gli interessi del PROXIMITY GECT presso le istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali;
  - attuare altre azioni specifiche di cooperazione territoriale negli ambiti di cooperazione comune, che si avvalgano o meno di un contributo finanziario comunitario.

Art. 6  
Compiti

Per raggiungere i suoi obiettivi, il PROXIMITY GECT attua i seguenti compiti, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1082/2006 e dalle modifiche ed integrazioni del regolamento (CE) n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013:

- a. definizione e attuazione di progetti di cooperazione territoriale negli ambiti di competenza dei membri nei settori di comune interesse, con o senza il contributo finanziario comunitario;
- b. promozione degli interessi del PROXIMITY GECT presso istituzioni statali ed europee nell'ambito della cooperazione territoriale, nei limiti e nelle forme previste dalla normativa vigente;

- c. adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi di cooperazione territoriale del PROXIMITY GECT, nel rispetto del diritto interno che lo disciplina e del diritto interno di ciascuno degli Stati dei suoi membri;
- d. gestione di programmi operativi nell'ambito della cooperazione territoriale europea, nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto dell'Unione europea, dal diritto interno che lo disciplina e dal diritto interno di ciascuno degli Stati dei suoi membri;
- e. avvio di ogni altra azione che possa contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi di cooperazione territoriale per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, del diritto interno che lo disciplina e del diritto interno di ciascuno degli Stati dei suoi membri.
- f. I membri possono altresì affidare al PROXIMITY GECT la promozione e l'attuazione di operazioni inserite nell'ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in attuazione del quadro strategico italiano, purchè tali operazioni siano coerenti con le priorità elencate dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1080/2006 e contribuiscano a raggiungere più efficacemente gli obiettivi stabiliti per tali programmi o progetti. Lo stesso vale per altri fondi con analoghe funzioni.

Fermo restando i compiti delineati al comma 1, i membri del PROXIMITY GECT possono decidere all'unanimità di demandare a uno dei membri l'esecuzione dei compiti del medesimo.

#### Art. 7

#### Progetti strategici e competenze

Negli ambiti di cooperazione previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera b) e ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del regolamento (CE) n.1082/2006 e delle modifiche ed integrazioni del regolamento (CE) n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013,

**LA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEL PROXIMITY GECT SI SVILUPPA NELL'AMBITO DEI 4 PILASTRI EUSAIR.**

Il "PROXIMITY GECT" realizza in particolare i seguenti programmi-progetti:

- innovazione, ricerca e sviluppo per uno sviluppo infrastrutturale dei territori dei due paesi del "PROXIMITY GECT" ( Italia, Grecia );
- cultura: digitalizzazione dei sistemi culturali ( mostre –cooperazioni museali ) e sistema integrato di fruizione del patrimonio culturale ed ambientale, atlante dei cammini;
- energia: promozione di fonti di energie alternative, e di gestione integrata delle varie modalità;
- sanità: strategia dell'innovazione e campagne di prevenzione e iniziative congiunte nel settore sanitario;
- ricerca e innovazione: creazione e sviluppo di reti della conoscenza e di eccellenza;
- economia: promozione dell'imprenditorialità e in particolare dello

sviluppo delle PMI, dell'artigianato, del turismo, del commercio, dell'agricoltura e della mobilità sostenibile;

- economia e ambiente della montagna: organizzazione di eventi sul clima, catasto degli eventi geologici e protezione e gestione delle risorse naturali.
- formazione: promozione di contatti tra studenti, potenziamento dell'insegnamento linguistico nonché collaborazione per la formazione del personale docente;
- gestione del sistema "Club di prodotto" nell'area EUSAIR ed in particolare nell'ambito del Parco Nazionale del Pollino ( INTERMODOLITA' LENTA – CICLOVIE NAZIONALI – CULTURA-AMBIENTE-TURISMO ).

### Priorità della Regione dell'Epiro :

- 1) Standardizzazione, certificazione e marchio di prodotti locali.
- 2) Promozione dei prodotti dei Monasteri;
- 3) Promozione dei servizi sanitari.
- 4) Sviluppo dell'industria dell'acquacoltura.
- 5) Promozione, valorizzazione e messa in rete del Parco nazionale di Tzoumerka, Peristeri e gola di Arachthos e del Parco nazionale del Pindo settentrionale.
- 6) Promozione, valorizzazione e messa in rete di Vikos-Aoos Geopark, elencati nella rete mondiale dei geoparchi dell'UNESCO.
- 7) Promozione del turismo termale e valorizzazione delle risorse termali.
- 8) Turismo della salute.
- 9) Collegamento in rete delle rotte da diporto ;
- 10) Rifugi della pesca.
- 11) Collegamento in rete di parchi subacquei.
- 12) Networking di sentieri della regione dell'Epiro.
- 13) Migliorare la creazione di industrie creative basate sul patrimonio culturale.
- 14) Strada culturale dell'Epiro Teatri antichi (Strategic Integrated Spatial Investment).
- 15) Collegamento in rete di percorsi ciclabili, motocicli e camper.
- 16) Protezione dell'ambiente.
- 17) Adattamento ai cambiamenti climatici.
- 18) Erosione delle coste.
- 19) Impianti di trattamento delle acque reflue nella costa
- 20) Riduzione dell'inquinamento delle navi Costruzione dell'autostrada adriatico-ionica "Corridoio blu"(CORE TEN-T).
- 21) Promozione del centro logistico di Igoumenitsa .

Art. 8  
Durata

1) Il "PROXIMITY GECT" ha una durata indeterminata. E' fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso anticipato da parte di uno o più membri secondo quanto previsto dall'articolo 12.

Art. 9  
Diritto e applicazione dello Statuto

1) Il PROXIMITY GECT verrà amministrato secondo quanto previsto dal diritto dell'Unione Europea regolamento (CE) n.1082/2006 integrato e modificato dal regolamento (CE) n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013.

2) Come stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1082/2006(CE) ed integrazione del regolamento n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013, il controllo sulla gestione e il corretto utilizzo da parte del "PROXIMITY GECT" dei fondi pubblici è svolto dalle autorità statali individuate dall'articolo 47, comma 5, della legge della Repubblica italiana 7 luglio 2009, n. 88.

3) In accordo con quanto disposto nell'art.8 par.2 lettera e), lettera g) lettera h) del regolamento (CE) n.1082/2006, la legislazione applicabile per l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e del presente Statuto in cui operano gli organi del Proximity Gect è quella italiana .

Art. 10  
Ammissione di un nuovo membro

- 1) Qualsiasi modifica sostanziale della Convenzione e dello Statuto è approvata con la procedura prevista per la sua prima sottoscrizione e per l'istituzione del "PROXIMITY GECT" dall'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento CE n. 1082/2006 e dalle modifiche ed integrazioni del regolamento (CE) n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013.
- 2) La Assemblea decide all'unanimità sull'ammissione di nuovi membri nel "PROXIMITY GECT", appartenenti alle categorie individuate dall'articolo 3 del regolamento CE n. 1082/2006 e dalle modifiche ed integrazioni del regolamento (CE) n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013.
- 3) La richiesta di ammissione quale nuovo membro è presentata al Presidente e al Direttore del "PROXIMITY GECT" a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro strumento equiparabile.
- 4) L'ammissione di un nuovo membro non comporta la modifica della Convenzione e dello Statuto del "PROXIMITY GECT".

Art. 11  
Recesso di un membro

- 1) Il recesso di un membro comporta la modifica della Convenzione e dello Statuto come prevede l'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento CE n. 1082/2006 e dalle modifiche ed integrazioni del regolamento (CE) n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013.
- 2) Il membro dimissionario rimane vincolato in relazione agli obblighi derivanti dalle attività svolte dal PROXIMITY GECT durante la sua permanenza, qualunque sia l'organo che abbia prodotto tali obblighi a carico del GECT.

Art. 12  
Controversie

Le controversie risultanti dall'applicazione del presente Statuto sono decise dagli organi giurisdizionali dello Stato membro ove ha sede il "PROXIMITY GECT" ( Italia – Latronico ).

Art. 13  
Scioglimento

Lo scioglimento del "PROXIMITY GECT" è deliberato all'unanimità dalla Assemblea.

A seguito dello scioglimento, ai fini della liquidazione si applica la legislazione dello Stato in cui ha sede il "PROXIMITY GECT", ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1082/2006 e dalle modifiche ed integrazioni del regolamento (CE) n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013.

Gli avanzi della gestione risultanti dalla liquidazione sono ripartiti tra i membri proporzionalmente alle quote di finanziamento annuale.

Art. 14  
Lingue

Le lingue di lavoro del "PROXIMITY GECT" sono l'italiano, il greco, e l'inglese. Tutti gli atti e i documenti ufficiali del "PROXIMITY GECT" sono redatti in italiano, greco e inglese.

Art. 15  
Organi del GECT

Gli organi del "PROXIMITY GECT" sono:

- a) L'Assemblea ;
- b) il Presidente ;
- c) il Direttore del "PROXIMITY GECT" ai sensi dell'Art. 10 del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 e dalle modifiche ed integrazioni del regolamento (CE) n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013;
- d) il Revisore dei conti.

Art. 16  
ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da un componente nominato da ciascun partner e dal Presidente. I componenti sono indicati rispettivamente entro novanta giorni dall'avvio di ogni rispettiva legislatura.

Ogni componente dell'Assemblea dispone di un voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se sono presenti tutti i componenti. Le deliberazioni sono approvate con una votazione all'unanimità.

L'Assemblea delibera validamente solo sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Per quanto non disposto da questo Statuto, le modalità di funzionamento dell'Assemblea possono essere definite dalla stessa con proprio regolamento interno.

All'Assemblea spetta:

1. l'approvazione degli indirizzi per il perseguimento degli obiettivi del "PROXIMITY GECT" e lo svolgimento delle attività di controllo in ordine al raggiungimento dei risultati;
2. la deliberazione dello scioglimento del "PROXIMITY GECT";
3. l'ammissione di un nuovo membro
4. l'approvazione delle modifiche della Convenzione e dello Statuto;
5. l'approvazione del bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, le loro variazioni e gli altri atti contabili sono previsti dall'articolo 48 della legge della Repubblica italiana n. 88 del 2009. Con la costituzione del Proximty Gect non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche dei due membri Regione Basilicata e Regione Epiro provvedono all'attuazione delle attività del Proximity Gect con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. L'Assemblea si riunisce non meno di una volta all'anno.
7. L'Assemblea è convocata dal Presidente. Il Presidente è in ogni caso tenuto a convocare l'Assemblea qualora richiesto da almeno uno dei suoi componenti.

Art. 17  
Presidente

1) Assume la carica di Presidente del "PROXIMITY GECT" con la funzione di garante del partenariato tecnico Italia Grecia delle Regioni Basilicata e Regione Epiro. Il Presidente dura in carica 7 anni rinnovabile per altri 7 anni.

2) Il primo Presidente del PROXIMITY GECT viene individuato dalle REGIONI BASILICATA E REGIONI DELL'EPIRO nel responsabile del SEGRETARIATO GENERALE PROXIMITY GECT che ha costruito tutto il percorso istituzionale in base all'incarico del D.P.G.R. n. 296 della Regione Basilicata del 05/12/2016, della riconferma delle delibere della Regione Basilicata del n°877 del 04 agosto 2017 e delibera finale n° 341 del 30 aprile 2018 e confermato dalla Regione Epiro.

3) In caso di assenza o impedimento il Presidente del "PROXIMITY GECT" è sostituito dal supplente come indicato da regolamento interno.

#### 4) Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea, stabilendone l'ordine del giorno;
- valida , previa autorizzazione dell' Assemblea, le convenzioni, le intese e gli accordi che non costituiscono svolgimento di attività di gestione;
- controlla le spese sulla base dei programmi periodici approvati dall' Assemblea e prescrive l'esecuzione delle entrate del "PROXIMITY GECT";
- presenta all' Assemblea il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, le loro variazioni e gli altri atti contabili previsti dall'articolo 48 della legge della Repubblica italiana n. 88 del 2009;
- propone in sinergia con il Direttore Generale all' Assemblea il programma di lavoro annuale.

#### Art. 18 Revisore dei conti

- 1) La gestione finanziaria/economica e patrimoniale del "PROXIMITY GECT" è soggetta al riscontro di un revisore dei conti, che esamina gli atti contabili allegando una relazione, e compie, anche ai fini della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale. Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti del "PROXIMITY GECT" e può compiere tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione.
- 2) L'Assemblea del "PROXIMITY GECT" nomina il Revisore dei conti. Ciascuno dei membri del "PROXIMITY GECT" incarica il Presidente di designare un revisore dei conti scegliendolo tra gli iscritti al Registro dei revisori legali dei conti.

-

#### Art. 19 Direttore Generale e Personale

1)Il "PROXIMITY GECT" nomina il Direttore Generale e può assumere, con oneri a proprio carico, personale nei limiti e secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione . Il "PROXIMITY GECT" può avvalersi di personale messo a disposizione dei membri nel rispetto delle rispettive normative vigenti. La carica del Direttore Generale dura anni 7 rinnovabile per altri 7 anni.

2)Il Direttore Generale rappresenta il Proximity Gect e agisce per conto del Proximity Gect come previsto dall'art.10, paragrafo 1, lettera b del Regolamento CE 1082/2006.

3)Il Direttore Generale è responsabile del personale e stipula i contratti e gestisce i progetti del Proximity Gect.

4)Il Direttore Generale partecipa ai lavori dell'Assemblea in sinergia con il Presidente.

Art. 20  
Risorse del GECT

1) Le risorse del "PROXIMITY GECT" sono costituite da:

- a) fondi ottenuti da progetti comunitari, internazionali, ecc;
- b) contributi, donazioni ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati destinati al finanziamento dell'attività del "PROXIMITY GECT".
- c) qualsiasi risorsa assegnata al PROXIMITY GECT per la gestione ordinaria viene erogata al 50% da ciascun membro ( Regione Basilicata e Regione Epiro );
- d) a norma dell'art. 12 par. 2 Regolamento CE 1082/2006 le REGIONI DELLA BASILICATA E DELL'EPIRO sono responsabili di tutti i debiti del PROXIMITY GECT qualunque sia la loro natura;
- e) il PROXIMITY GECT è comunque responsabile degli atti dei suoi organi nei confronti di terzi, anche quando tali atti non rientrano tra i compiti del PROXIMITY GECT ( REGOLAMENTO 1082/2006 ART. 10 par. 3 ).

Art. 21  
Regolamento di organizzazione e funzionamento e  
regolamento di contabilità

Il regolamento interno di organizzazione e di funzionamento nonché quello di contabilità del "PROXIMITY GECT" sono adottati dall'Assemblea.

Art. 22  
Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 e alle leggi della Repubblica italiana in cui il "PROXIMITY GECT" ha la propria sede.

Art. 23  
Procedura di modifica dello Statuto

- 1) Le modifiche dello Statuto sono approvate all'unanimità dall'Assemblea del Proximity Gect.
- 2) Qualsiasi modifica sostanziale dello Statuto è approvata con la procedura prevista per la sua prima sottoscrizione e per la istituzione del "PROXIMITY GECT", dall'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento CE n. 1082/2006 dalle modifiche ed integrazioni del regolamento (CE) n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013 e dalle norme statali italiane di attuazione del medesimo.